



**COMUNE di NARNI**  
**Ufficio Della Cittadinanza**  
***Area Dipartimentale Affari Generali***

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA  
COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 08/10/15

## **INDICE**

### **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A NARNI**

#### **CAPO I: ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

#### **CAPO II: SISTEMA ELETTORALE**

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

#### **CAPO III: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

#### **CAPO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI**

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

#### **CAPO V: NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 24

## **CAPO I - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

### **1 Articolo**

Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva **per l'integrazione di** cittadini stranieri e apolidi residenti a Narni, di seguito denominata semplicemente Consulta, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero extra-UE o "status" d'apolide. **Sono considerati elettori anche i cittadini italiani provenienti da Paesi extra UE o Neocomunitari (ovvero provenienti da Paesi entrati nell'UE a partire dall'anno 2004)**, , nonché i cittadini neocomunitari, nei limiti di rappresentanza di cui al successivo art. 8;
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- c) compimento dei 18 anni d'età;
- d) iscrizione all'anagrafe del Comune di Narni con pratica perfezionata;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R.20/3/1967 n° 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

### **2 Articolo**

Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, siano in possesso dei requisiti:

- a) i requisiti di cui all'art.1, punti a), b), c), d) e);
- b) non siano membri d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani;
- c) non siano in alcuna delle condizioni previste dalla legge n° 154 del 23/4/1981 e successive modificazioni in quanto applicabili;
- d) siano residenti da almeno 3 anni nel Comune di Narni

### **3 Articolo**

L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.

L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione:

- a) dei documenti indicati nel comma precedente;
- b) di dichiarazione in cui il candidato attesti di non essere membro d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.

La perdita di uno dei requisiti di cui all'art.1 e all'art. 2 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica della Consulta.

L'esistenza delle condizioni previste dall'art. 1 lettere a), e) e dall'art. 2 lettera c) sono verificati d'ufficio.

### **4 Articolo**

Entro il 30° giorno successivo all'insediamento del Sindaco, l'Ufficio Elettorale procederà alla definizione dell'elenco provvisorio **degli elettori** con pratica perfezionata come da punto d) del precedente articolo 1 per verificarne successivamente il requisito di elettore di cui al punto e) del citato articolo 1.

Per ogni iscritto devono essere indicati:

- a) il cognome ed il nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza.

Entro il 30° giorno dalla pubblicazione del suddetto elenco e almeno 60 giorni prima della data delle elezioni, il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio del Comune l'elenco definitivo, debitamente aggiornato, distinto per maschi e femmine, maggiorenni alla data delle elezioni.

Agli elettori sarà consegnato il certificato elettorale. Gli aventi diritto che non abbiano ricevuto il certificato, potranno richiederlo all'ufficio anagrafe, ove restano depositati quelli non consegnati.

## **CAPO II - SISTEMA ELETTORALE**

### **5 Articolo**

E' istituita contestualmente alla pubblicazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto la Commissione Elettorale formata dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal Segretario Generale del Comune di Narni o suo delegato, dal Dirigente del Settore Servizi Demografici e da due rappresentanti effettivi e da due supplenti tra quelli proposti dalle Associazioni degli immigrati di Narni. Se uno dei componenti effettivi o supplenti si candida decade automaticamente dalla Commissione Elettorale. Funge da segretario della Commissione un impiegato dell'Ufficio elettorale designato dal Presidente della Commissione elettorale.

La Commissione Elettorale decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, fissa i luoghi delle sezioni elettorali, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti.

### **6 Articolo**

Le decisioni della Commissione Elettorale sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a)** possono ricorrere alla Commissione Elettorale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione di cancellazione entro 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Comunale dell'elenco degli elettori di cui all'art. 4.

I candidati possono altresì ricorrere alla Commissione Elettorale entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione contro l'accertamento della non regolarità della candidatura.

I ricorsi vanno presentati presso la Segreteria della Commissione Elettorale.

A fronte di ricorsi, la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro tre giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.

## 7 Articolo

Il Sindaco indice le elezioni contestualmente alla nomina della commissione elettorale, indica la data del loro svolgimento e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno 60 giorni prima, indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi.

Il Sindaco con apposito atto scioglie la Consulta contestualmente all'indizione di nuove elezioni.

Il Comune di Narni provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radiotelevisiva:

- a) l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- b) la lista dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.

## 8 Articolo

I membri della Consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) provenienti dalle seguenti aree geografiche:

1. - Europa extracomunitaria ed Apolidi
2. - Africa
3. - America
4. - Asia ed Oceania
5. - Europa neocomunitaria

I membri della Consulta sono complessivamente 14

I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti. Ogni area dovrà essere rappresentata da almeno 1 rappresentante. Per i cittadini italiani provenienti da Paesi extra UE o Neocomunitari si fa riferimento al Paese di provenienza.

- a) In caso di numero pari di rappresentanti per ogni area: il 50 per cento di maschi e il 50 per cento di femmine
- b) In caso di numero dispari di rappresentanti per ogni area:
  - numero uno (1) membri: il candidato più votato
  - numero tre (3) membri: un maschio, una femmina e il candidato più votato
  - numero cinque (5) membri: due maschi, due femmine e il candidato più votato
  - numero sette (7) membri: tre maschi, tre femmine e il candidato più votato
  - numero nove (9) membri: quattro maschi, quattro femmine e il candidato più votato

Il numero dei rappresentanti attualmente è definito in base ai dati a disposizione al 31/07/2015 area per area i, come segue:

1. Europa extracomunitaria ed Apolidi: 5 rappresentanti
2. Africa: 2 rappresentanti
3. Asia e Oceania: 4 rappresentanti
4. America: 1 rappresentanti
5. Europa neocomunitaria: 2 rappresentanti.

## **9 Articolo**

Ogni voto, per essere considerato valido, dovrà prevedere due preferenze, un maschio e una femmina.

## **10 Articolo**

Qualora dovesse cambiare sensibilmente, dal punto di vista demografico, la distribuzione dei cittadini extra UE in base alla distribuzione geografica, il Comune avrà facoltà di adeguare la ripartizione di cui all'articolo 8, punti 1,2,3,4, senza variare il numero totale.

## **11 Articolo**

Quando un membro decade per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro Comune o perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 e 2 del presente regolamento viene sostituito dal primo dei non eletti dell'area geografica pertinente, al di là del genere.

A parità di voti verrà nominato il candidato residente nel Comune di Narni da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

## **12 Articolo**

Se nel periodo indicato non verranno depositate e sottoscritte almeno un numero di candidature sufficienti a ricoprire i posti relativi alle 4 aree geografiche differenti (numero minimo di maschi e numero minimo di femmine), la Commissione elettorale potrà riaprire i termini di presentazione indicando le nuove date.

### **CAPO III - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

## **13 Articolo**

Ogni cittadino ammesso alle elezioni può presentare una sua candidatura.

## **14 Articolo**

Per ogni candidato devono essere altresì indicati il luogo, la data di nascita e la nazionalità in caratteri latini.

A corredo della candidatura dovranno essere allegati:

- dichiarazioni autenticate dell'accettazione della candidatura, con l'indicazione che il candidato non è membro di altri organismi consultivi come previsto dall'art. 2 punto b);
- certificati attestanti che i candidati siano residenti nel Comune di Narni;
- fotocopia del titolo di soggiorno **o carta d'identità**.

## **15 Articolo**

L'ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate e le firme apposte ed il termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati e tempestivamente comunicati alle Associazioni di stranieri esistenti sul territorio Comunale.

Le candidature devono essere presentate alla segreteria del Comune durante le ore di ufficio entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'elenco definitivo, debitamente aggiornato, distinto per maschi e femmine.

I nominativi dei candidati ammissibili, sono resi noti con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio entro il 20° giorno successivo alla data di scadenza delle candidature.

### **CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI**

## **16 Articolo**

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8 alle ore 20. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione.

## **17 Articolo**

L'ufficio elettorale di sezione è composto da:

- n° 1 Presidente;
- n° 3 scrutatori di cui 1 assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro redige il verbale delle operazioni elettorali, a scelta del Presidente.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno 2 membri dell'Ufficio, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

La nomina del Presidente e degli scrutatori è effettuata dal Sindaco che provvede a sceglierli fra gli elettori italiani e stranieri residenti nel Comune.

Sono esclusi dalle funzioni di componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione i candidati all'elezione.

## **18 Articolo**

Il dirigente del Settore Servizi Demografici provvede affinché alle ore 7.45 del giorno della votazione siano consegnati al Presidente di seggio:

1. il bollo del Comune;
2. l'elenco degli elettori;
3. il pacco delle schede di votazione;
4. tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nelle sale delle votazioni;
5. l'elenco degli scrutatori;
6. le urne e quant'altro occorre per la votazione che si svolgerà presso l'aula adibita alle riunioni del Consiglio Comunale

## **19 Articolo**

Subito dopo la consegna del materiale il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e degli ammessi al voto di cui all'art. 4 e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni:

- la firma dello scrutatore
- l'apposizione del timbro del Comune.

## **20 Articolo**

L'elettore all'atto del voto deve presentare il certificato elettorale e un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità o patente rilasciate da autorità italiane). Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa. Al momento della consegna della scheda l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità.

## **21 Articolo**

L'elettore dovrà votare obbligatoriamente per due candidati un maschio e una femmina. Il voto si esprime scrivendo con la matita copiativa i nomi dei due candidati prescelti.

## **22 Articolo**

Ogni scheda elettorale contenente una sola o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

## **23 Articolo**

Ogni elettore riceve al suo domicilio il certificato elettorale e le spiegazioni circa le modalità di voto in varie lingue.

## **CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **24 Articolo**

Il Sindaco, entro il 10° giorno successivo alla votazione, pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore in quanto applicabile.